

DARE FORMA AL FUTURO:
BREVI RIFLESSIONI CRITICHE
SULL'OPERA SCIENTIFICA DI ENRICO VITALI

VINCENZO PACILLO
ALESSANDRO CESERANI

«La Costituzione non guarda solo al passato, ma costituisce una garanzia per il presente e un progetto per il futuro. Sicché lo Stato costituzionale non è solo tradizione storica ma è anche apertura al desiderio e alla volontà di dare forma al proprio futuro. È stato detto che la laicità dello Stato comporta che pur non escludendo che esista una Verità, lo Stato laico dichiara la propria incompetenza ad accertarla. Allo Stato cioè non spetta la indicazione dei valori ultimi. Compito dello Stato di diritto è per la materia ecclesiastica oggi, assunta la dignità dell'uomo come premessa, quello di creare le condizioni di un pluralismo religioso e culturale che, nell'osservanza della distinzione tra ordine delle questioni civili e ordine delle questioni religiose espressamente sancita dalla Costituzione, sappia garantire la libertà di coscienza, di pensiero e di religione di tutti gli individui, nonché l'uguaglianza di tutti i soggetti senza distinzione di religione e l'uguale libertà di tutte le confessioni religiose, rifiutando idee vetuste di pace costantiniana»

ENRICO VITALI

1.

Enrico Gustavo Vitali nacque a Milano il 10 dicembre 1935, terzogenito di Lamberto, milanese di origini livornesi, e di Maria America Campagnani, nata nel 1895 a Panama da Pietro Augusto e da Josefa Rios. Suo padre Lamberto (1896-1992) – titolare dell'azienda di commercio di caffè, pellami e coloniali 'Vitali Giuseppe', con sede in Milano alla via Silvio Pellico, 12¹ – affianca

vincenzo.pacillo@unimore.it, Ordinario di Diritto ecclesiastico e canonico, Università di Modena e Reggio Emilia, Italia.

alessandro.ceserani@unimi.it, Ricercatore di Diritto ecclesiastico e canonico, Università degli Studi di Milano, Italia.

all'operosità imprenditoriale una straordinaria vivacità nel mondo culturale meneghino: allievo di Paolo D'Ancona², inizia nel 1924 a scrivere per le riviste *Il Caffè* e *Le arti plastiche*, diventando in breve tempo un celebre e stimato collezionista, storico dell'arte e della fotografia, scrittore. La casa in cui Enrico Vitali visse la sua infanzia diventò ben presto ritrovo intellettuale di artisti quali Carrà, De Pisis, Guttuso e Treccani: si depositò così nel giovanissimo figlio di Lamberto il seme della passione per la storia, le lettere e le belle arti³.

La situazione cambiò – drammaticamente e repentinamente – dopo le leggi razziali. Lamberto era ebreo ed antifascista, e – alla luce della angosciosa precarietà e della inquietante incertezza della situazione – decide di tentare di sottrarsi al pesante controllo amministrativo e sociale trasferendosi, con la famiglia, la collezione e la biblioteca, in una villa di famiglia a Pescia. Il piccolo Enrico Vitali vivrà a Pescia fino al 1943, quando – a seguito di una ‘soffiata’ – Lamberto capisce che è necessario che la sua famiglia ripari in Svizzera. La famiglia Vitali, grazie all'aiuto di Fernanda Wittgens, vive fino alla Liberazione nell'Oberland bernese, nei pressi di Mürren, antico insediamento Walser ai piedi della *Jungfrau*. Mentre Lamberto viene internato in un campo – in cui stringe amicizia con Mario Fubini, Livio Luzzati ed Amintore Fanfani, e con questi organizza una sorta di ‘libera università’ aperta ai rifugiati⁴ – il piccolo Enrico, con la madre America, viene affidato ad una famiglia locale, la quale ne cura l'istruzione. Intanto a Pescia sono rimaste la madre di Lamberto, Vittoria Soria, e la sorella Ida: le due avranno salva la vita grazie alla domestica

¹ «Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia», n. 63, 14 marzo 1940, pp. 1034 ss.

² Così ROSSANA SACCHI, *Paolo D'Ancona: un'edizione della «Vita» del Cellini e la divulgazione*, in *ACME – Annali della Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Milano*, 1, 2012, p. 239 e nota 21.

³ Su Lamberto Vitali cfr. MAGDA PIROVANO, *Appunti per una biografia di Lamberto Vitali*, in *Un milanese che parlava toscano. Lamberto Vitali e la sua collezione*, catalogo della mostra (Milano, 1° giugno - 9 dicembre 2001), Milano: Electa, 2001, pp. 35-41.

⁴ FRANCESCO SCOMAZZON, *Maledetti figli di Giuda, vi prenderemo! La caccia nazifascista agli ebrei in una terra di confine. Varese 1943-1945*, Varese, Arterigere-EsseZeta, 2005, p. 202.

Milena Melli, che le ospita presso la casa colonica dei genitori sita in Viarolo, senza rivelare a nessuno che le due donne sono ebreo. Il 7 agosto del 2018 Yad Vashem riconoscerà Milena Melli come Giusta tra le nazioni⁵.

Dopo la Liberazione la famiglia, Vitali torna a Milano, dove Enrico completa i suoi studi presso il Liceo Classico Alessandro Manzoni. Il destino di Enrico Vitali dovrebbe essere legato all'azienda di famiglia, ma durante gli studi alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università statale di Milano, il giovane figlio di Lamberto sente pulsare in modo irrefrenabile quella passione per la storia e per la letteratura che l'ambiente familiare gli aveva instillato fin da piccolo. Enrico rimane in particolare affascinato dalla figura di Cesare Magni, il quale era stato chiamato alla cattedra di Diritto ecclesiastico della Statale di Milano nell'ottobre 1939 – prevalendo su Petroncelli e D'Avack, altri membri della terna – per il «felice temperamento dell'elemento storico con il giuridico» che ne caratterizzava l'opera⁶.

Sotto la direzione di Cesare Magni, Enrico Vitali si laurea nel 1960 con una tesi sul vilipendio della religione dello Stato. Sono anni di grande fermento per le cattedre milanesi di diritto ecclesiastico e canonico, che Cesare Magni (nato il 27 ottobre 1901 a La Spezia da Italo e Luisa Paoletti, laureatosi in storia del diritto italiano e allievo di Francesco Brandileone) teneva da oltre un ventennio, con sempre maggiore scorporamento per la sensazione di essere sempre più isolato scientificamente e per la constatazione che anche tra i suoi cari amici della Facoltà milanese veniva sovente a trovarsi inascoltato. Questa delusione portò Magni a dimettersi dai ruoli nel 1966⁷, quando Enrico Vitali era da appena un anno assistente ordinario di cattedra e si avviava a conseguire la libera docenza (cosa che avverrà nel 1967, quando Magni, lasciata la cattedra, dava alle stampe la seconda edizione de *I subalpini e il*

⁵ MARINA VITALI, *Eroi sconosciuti. Milena Melli salvò due donne ebreo*: Giusta tra le nazioni, in *Gazzetta di Parma* del 5 novembre 2020, p. 44.

⁶ MARIA GIGLIOLA DI RENZO VILLATA – GIAN PAOLO MASSETTO, *La 'seconda' Facoltà giuridica lombarda. Dall'avvio agli anni Settanta del Novecento*, in *Annali di storia delle di storia delle Università italiane*, 11, 2007, p. 79.

⁷ Ivi, p. 100 nota 227.

*concordato*⁸). A Milano, in quegli anni, si studiava su una delle opere più celebri del Magni, ovvero su quella *Interpretazione del diritto italiano sulle credenze di religione*⁹, in cui si evidenziano le difficoltà nell'indagine analitica nel campo del diritto ecclesiastico a causa di ostacoli ideologici e di credenze, richiami al diritto canonico e una zona di indeterminazione costituita dalla formulazione imprecisa dei precetti dello Stato. Era uno studio in cui si avvertiva in modo evidente l'afflato progressista di Magni, nonché la sua volontà di superare certi bizantinismi interpretativi di parte di una giurisprudenza retriva e poco incline a rileggere il diritto ecclesiastico nella prospettiva delle norme costituzionale anche attraverso gli strumenti della logica formale.

Vitali, nella sua opera, ricorda spesso il rigore metodologico di Magni, ma non si dilunga particolarmente su quanto il Maestro lo avesse concretamente guidato nello sviluppo di un'autonoma sistematica di studio del diritto ecclesiastico e del diritto canonico; certo, i primi scritti – ancora sul vilipendio della religione dello Stato e la rassegna di studi storici sulla Questione Romana – mostrano un'eccezionale padronanza tanto della storia quanto dell'esegesi tecnico-giuridica.

Come dunque accennato, la prima monografia del Vitali – *Vilipendio della religione dello Stato. Contributo all'interpretazione dell'art. 402 del Codice Penale*¹⁰, sviluppo organico e profondamente critico di considerazioni già abbozzate nella tesi di laurea – mostra in modo plastico come l'autore sapesse muoversi con grande padronanza tra il dato storico ed il dato tecnico-giuridico. Vitali divide la sua monografia in due parti: la prima, dedicata ai precedenti storici, è uno studio dei reati in materia di religione nel codice sardo del 1859 e nel codice Zanardelli. L'obiettivo è quello di mostrare l'intima connessione che esiste tra il reato di vilipendio della religione dello Stato e le

⁸ CESARE MAGNI, *I subalpini e il Concordato. Studio storico-giuridico sulla formazione delle leggi Siccardi con un raffronto*, Padova, Cedam, 1961.

⁹ CESARE MAGNI, *Interpretazione del diritto italiano sulle credenze di religione*, Padova, Cedam, 1959.

¹⁰ ENRICO G. VITALI, *Vilipendio della religione dello stato. contributo all'interpretazione dell'art. 402 del Codice penale*, Padova, Cedam, 1963.

garanzie previste per il diritto di libertà religiosa all'interno del tessuto connettivo della tutela dei diritti fondamentali: obiettivo pienamente centrato sol che si pensi a come l'autore riesce a dimostrare la deconfessionalizzazione e successiva riconfessionalizzazione del quadro normativo (e del contesto politico) nel momento del consolidamento dello Stato liberale e – successivamente – con la presa del potere da parte del fascismo. Viene qui evidenziata in modo assai chiaro un'idea sviluppata dal pensiero di Luigi De Luca, che dopo pochi anni sarà chiamato a Milano: anche per Vitali il fascismo utilizzò la religione a fini meramente politici, tanto da farla decadere ad *instrumentum regni*, ed il passaggio da una tutela liberale dell'esperienza religiosa alla scelta di reprimere qualunque attacco al patrimonio dogmatico della (sola) religione cattolica si deve ad una positiva considerazione del cattolicesimo come componente del patrimonio morale della nazione italiana, strumentale al raggiungimento dei fini etici dello Stato fascista¹¹. La religione cattolica era dunque considerata dal fascismo – per Vitali – un bene di civiltà: un bene da difendere e tutelare nella misura in cui fosse congruente con il progetto politico fascista.

La seconda parte del volume è incentrata su uno studio del reato tipizzato dall'articolo 402 del Codice Rocco, attraverso l'analisi dell'oggetto giuridico, della condotta e dell'elemento soggettivo e sui profili di incostituzionalità della norma in esame per contrasto con l'art. 21 della Costituzione repubblicana. Questa chiave di lettura è assai innovativa, ed inserisce a pieno titolo il giovane Vitali tra i giuristi che intendono superare per sempre la visione 'meramente programmatica' della libertà di manifestazione del pensiero¹², nonché la teoria dei 'limiti logici' alla tutela disposta dall'art. 21 Cost., in favore di una centralità della libertà di espressione che – di fronte al bilanciamento con altri beni/valori

¹¹ LUIGI DE LUCA, *La qualifica dello Stato in materia religiosa*, in *La legislazione ecclesiastica, Atti del congresso celebrativo del centenario delle leggi amm. di unificazione*, Vicenza, Neri Pozza, 1967, spec. p. 339.

¹² Erano gli anni in cui Carlo Esposito contestava – logicamente e duramente – tanto la 'teoria programmatica' quanto quella dei 'limiti logici' in relazione all'art. 21 Cost. Cfr. CARLO ESPOSITO, *La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano*, Milano, Giuffrè, 1958, spec. pp. 8 ss.

espressamente garantiti dalla Carta fondamentale – ammette compressioni di tale libertà solo come *extrema ratio*. Tale compressione deve essere inoltre rispettosa del principio di tassatività: e qui sono assai interessanti le riflessioni di Vitali sull'irriducibile indeterminatezza dell'espressione 'vilipendio', ove la condotta non è descritta ma indicata attraverso un giudizio, ma attraverso una formula ambigua ed indeterminata¹³.

Vitali avrà modo di tornare sul tema in diverse occasioni, l'ultima delle quali coincide con il ruolo di *Rapporteur* per l'Italia al XX incontro dell'*European Consortium for Church and State Research*, organismo europeo di studi in materia di relazioni tra Stati e confessioni religiose, di cui egli fu socio fondatore (insieme a Alberto de la Hera, Alexander Hollerbach, Joseph Listl, Francesco Margiotta Broglio, Axel von Campenhausen ed altri) e Presidente (nel 1998). In tale XX incontro, svoltosi a Järvenpää nell'ottobre 2008, Vitali ebbe a definire la legge n. 85 del 2006, di riforma (tra l'altro) dei reati a tutela del sentimento religioso, come operazione volta ad

a simplement restauré la discipline précédente, en effaçant toute référence a la religion de l'État/religion catholique (Cf. C. Const. n. 508/2000 et n. 1 Protocole additionnel a l'accord 18/2/1984 entre l'État Italien et le Saint-Siège, qui a déclaré que le principe selon lequel la religion catholique est la seule religion de l'État Italien n'était plus en vigueur)¹⁴.

Un giudizio drastico e piuttosto disilluso, dovuto probabilmente anche ad una certa visione critica della politica ecclesiastica italiana e della sua capacità di attuare pienamente il quadro costituzionale.

2.

¹³ ENRICO G. VITALI, *Vilipendio della religione dello Stato. Contributo all'interpretazione dell'art. 402 c.p.*, Padova, Cedam, 1964, pp. 132 ss. Evidente lo studio e l'adesione alle tesi di PIETRO NUVOLONE, *Reati di stampa*, Milano, Giuffrè, 1951, pp. 35 ss.

¹⁴ ENRICO VITALI, *Religion et Droit Pénal en Italie*, in *Religion and Criminal Law*, a cura di Matti Kotiranta, Norman Doe, Leuven-Paris-Walpole MA, Peeters, 2013, pp. 157 ss.

Giungono dopo la monografia veri e propri ‘anni di prova’ per il giovane Enrico Vitali. Le dimissioni di Cesare Magni lo lasciano di fatto – temporaneamente – senza un Maestro, e le incertezze della carriera accademica lo portano ad avvicinarsi alla professione di avvocato: professione che Vitali eserciterà con straordinario successo per oltre un cinquantennio, sia avanti le giurisdizioni dello Stato – la sua iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Milano è del maggio 1964 e durerà fino al novembre 2019 –, sia avanti i tribunali ecclesiastici, con studio prima in Piazzetta Guastalla poi in via Francesco Sforza ed infine in Piazza Lega Lombarda, sempre a Milano.

In particolare, l’attività di avvocato matrimonialista connoterà profondamente il suo essenziale contributo allo studio del diritto matrimoniale, attraverso una visione che non mancherà anche di pragmatismo. L’interesse per la materia segnerà in modo costante l’intero arco temporale della sua produzione scientifica, nella triplice prospettiva del diritto ecclesiastico, del diritto canonico e di quello civile.

È del 1965, infatti, il primo scritto in materia matrimoniale, nel quale, commentando una innovativa pronuncia della Corte d’appello di Milano, affronta il tema della delibazione di sentenza estera di divorzio, ottenuta da cittadini stranieri sposati concordatariamente in Italia. È questa l’occasione per proporre una visione, certamente non scontata per il tempo, incentrata sulla tutela della persona e delle sue libertà: egli afferma come la disciplina del matrimonio concordatario non possa comportare alcuna proiezione dello *status* canonico di coniuge nell’ordinamento statale, così come la materia di scioglimento del vincolo, allora ancora non esistente in Italia, debba costituire una zona estranea dalla sfera della giurisdizione ecclesiastica matrimoniale, impregiudicata dal Concordato¹⁵.

L’anno successivo tornerà sulla questione dei limiti territoriali di applicazione delle norme concordatarie in materia matrimoniale, e,

¹⁵ ENRICO VITALI, *Delibazione di sentenza svizzera di divorzio relativa a matrimonio canonico trascritto*, «Rivista di diritto internazionale privato e processuale», 1965, pp. 675 ss., ora in ora in IDEM, *Scritti di diritto ecclesiastico e canonico*, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 507-520.

sempre a commento di alcune pronunce milanesi, assume una chiara posizione contro quelle teorie che sostenevano il carattere universale della disciplina matrimoniale di cui all'art. 34 del Concordato¹⁶.

Contestualmente in casa Vitali la ricerca intellettuale è incessante, sia per la nuova edizione del volume sull'opera grafica di Giorgio Morandi che Lamberto dà alle stampe nel 1964¹⁷, sia per gli studi sul Conte Primoli che lo stesso Lamberto prepara con somma acribia fin dal 1966¹⁸. Si deve probabilmente anche al clima culturale che si respira in casa Vitali se il pur fecondo e fervido esercizio della professione forense non allontana Enrico dalla ricerca, tanto più che nel 1968 a Milano viene chiamato Luigi De Luca¹⁹, il quale sarà per il giovane allievo di Magni un secondo Maestro.

In realtà il rapporto tra Vitali e De Luca sarà caratterizzato da un affetto incessante, non destinato ad esaurirsi con il trasferimento alla Sapienza del grande giurista di Alatri, ma casomai a crescere: e si tratta un affetto non solo legato alla sfera dell'emozionalità, ma anche a quella del comune sentire scientifico. Nel commosso tributo che gli riserva al momento del collocamento a riposo (1987), Vitali sottolinea più volte come De Luca sia stato precursore del rifiuto di una «concezione del diritto ecclesiastico come diritto speciale, ossia chiuso ai rapporti con la restante parte dell'ordinamento», aprendo così quella stagione della *legislatio libertatis* della quale lo stesso Vitali sarà uno straordinario protagonista²⁰.

¹⁶ ENRICO VITALI, *In tema di matrimonio canonico dei cittadini all'estero*, «Rivista di diritto internazionale privato e processuale», 3, 1966, pp. 513-518.

¹⁷ LAMBERTO VITALI, *L'opera grafica di Giorgio Morandi*, Torino, Giulio Einaudi Editore, 1964.

¹⁸ LAMBERTO VITALI, *Un fotografo fin de siècle. Il conte Primoli*, Torino, Giulio Einaudi Editore, 1968.

¹⁹ MARIA GIGLIOLA DI RENZO VILLATA – GIAN PAOLO MASSETTO, *La 'seconda' Facoltà giuridica lombarda. Dall'avvio agli anni Settanta del Novecento*, cit., p. 100.

²⁰ ENRICO VITALI, *Un maestro: Luigi De Luca*, ora in IDEM, *Scritti di diritto ecclesiastico e canonico*, cit., spec. p. 238.

Ed in effetti, la centralità dei principi/valori costituzionali e lo sviluppo della libertà di religione e convenzione nel solco della laicità dello Stato e del principio di uguaglianza accomuneranno il percorso intellettuale di De Luca e Vitali: percorso che si arricchirà di ulteriori passi comuni, quali quelli relativi alle ricerche canonistiche (non solo in materia matrimoniale) e alla ferma convinzione della necessità della ricerca storica per comprendere pienamente l'esperienza giuridica come interpretata ed applicata nel presente. Vitali torna in maniera esplicita sul tema nel 1982, allorché – nell'importante contributo *Diritto ecclesiastico e storia*²¹ – dimostrerà – attraverso una profonda ed incisiva panoramica dello sviluppo diacronico della legislazione italiana in materia di libertà religiosa e di rapporti con le confessioni – come lo studioso del diritto ecclesiastico, non dissimilmente da ogni altro giurista, debba acquistare sempre maggiore coscienza del legame che intercorre tra storia e dogmatica.

Da questa consapevolezza, da questa coscienza nasce uno degli scritti più significativi del primo periodo della produzione scientifica del Vitali: *Rivoluzione e religione nel pensiero politico di Robespierre*²² – pubblicato nel 1969, ovvero tre anni prima della vittoria nel concorso a cattedra (1972) che lo porterà a diventare **straordinario** di diritto ecclesiastico nella Facoltà di Scienze politiche di Unimi (1974) – è una straordinaria riflessione sui rapporti tra liberalismo e giacobinismo, ma anche sulla questione del ruolo della religione all'interno della società.

In *Rivoluzione...* Vitali principia ponendo in luce come il pensiero politico di Robespierre si sviluppi sui cardini di un liberalismo radicale ed egualitario, che si basa su principi come il diritto dei cittadini di accedere al potere, la tutela della libertà del popolo di fronte al potere e la difesa della libertà e dell'eguaglianza. La sua concezione si fonda sui principi

²¹ ENRICO VITALI, *Diritto ecclesiastico e storia*, in *Storia e dogmatica nella scienza del diritto ecclesiastico*, Milano, Giuffrè, 1983, pp. 93-120, ora in IDEM, *Scritti di diritto ecclesiastico e canonico*, cit., pp. 45-68.

²² ENRICO VITALI, *Rivoluzione e religione nel pensiero politico di Robespierre*, in questa «Rivista», I, 1969, pp. 22-84, ora in IDEM, *Scritti di diritto ecclesiastico e canonico*, cit., pp. 179-188.

dell'illuminismo e sulla democrazia, e trae ispirazione da filosofi come Rousseau, Voltaire e Montesquieu. Vitali evidenzia come, da un lato, Robespierre non voleva urtare le credenze tradizionali cattoliche del popolo, ma dall'altro, vedeva queste credenze come *préjugés religieux* che appartenevano al passato e al fanatismo. Robespierre credeva piuttosto nella tolleranza e nell'idea di una divinità come un'affermazione degli eterni principi e una giustificazione della Rivoluzione: anzi, Vitali pone in luce come la religione potesse essere – nel pensiero del Presidente della Convenzione nazionale della Prima Repubblica francese – uno strumento utile nella vita sociale: la lotta da questi condotta contro l'ateismo ebbe dei motivi in fondo non spiritualistici, ma piuttosto egualitari, vedendo nella religione la manifestazione stessa della vita sociale e, per questo, tenace fu sempre la sua opposizione alla scristianizzazione. In fondo, sostiene Vitali, Robespierre si opponeva alla scristianizzazione perché temeva che potesse distrarre le forze rivoluzionarie dalla lotta contro il dispotismo e trasformare la guerra contro la Francia in una crociata contro l'empietà. Inoltre, riteneva che l'ateismo fosse una credenza di *élite* socialmente privilegiate e che la scristianizzazione potesse minare la concezione spiritualistica della vita sociale e della Repubblica. Robespierre propose quindi la proclamazione costituzionale della libertà dei culti, che vietava qualsiasi violenza o azione contraria alla libertà di culto, ma confermava le misure contro i preti refrattari e coloro che tentavano di abusare della religione per compromettere la causa della libertà.

Vitali riesce a dimostrare – con grande acribia – che il decreto sulla libertà dei culti (8 dicembre 1793) fu un importante momento nella lotta contro la scristianizzazione, ma creò una frattura tra Presidente della Convenzione nazionale della Prima Repubblica francese e le forze popolari.

Questa lettura – indubbiamente originale – del pensiero politico di Robespierre parte dal momento storico per aprire ad una riflessione dogmatica. Come per Robespierre l'eguaglianza giuridica – principio cardine della giustizia e della democrazia, da cui derivava che tutti i cittadini dovessero essere soggetti alle stesse leggi e godere degli stessi diritti e delle stesse opportunità, avessero il diritto di partecipare alla vita pubblica in condizioni di

uguaglianza e di essere rappresentati in modo equo e proporzionato – non poteva essere pienamente garantita senza l’eliminazione delle disuguaglianze sociali – dal momento che tale eliminazione era necessaria per garantire la stabilità sociale e prevenire la violenza e la rivolta dei più deboli contro i più forti –, così per Vitali il principio dell’eguale libertà religiosa costituisce un fondamento della democrazia, della libertà e della giustizia sociale perché assicura eguale considerazione e rispetto delle diverse credenze e culture, favorisce la convivenza pacifica tra persone di diverse religioni e riduce la possibilità di conflitti religiosi e di discriminazione religiosa. Inoltre, questo principio promuove il dialogo interreligioso e la comprensione reciproca, elementi fondamentali per la costruzione di una società inclusiva e tollerante: esso, pertanto, deve essere rispettato e tutelato da ogni Stato che si basi sui valori dell’inclusione e del rispetto delle diversità ed implica che le confessioni religiose debbano godere dell’eguale godimento dei diritti di libertà senza subire discriminazioni.

Sono diversi gli scritti in cui Vitali introduce una riflessione sull’eguale libertà delle confessioni, insistendo in particolare sulla questione delle intese tra lo Stato italiano e le confessioni religiose minoritarie, che non gli sembrava aver ancora trovato una soluzione soddisfacente. Vitali parte sempre dalla constatazione che la situazione in cui egli scrive è molto diversa da quella degli anni successivi all’entrata in vigore della Costituzione repubblicana, quando la considerazione riservata alle confessioni diverse dalla cattolica era molto limitata, e che per molti anni la dottrina ha lavorato in astratto, in totale distacco dalla realtà effettuale.

Negli anni successivi al 1984 Vitali ha molto insistito sulla differenziazione tra confessioni forti (quelle titolari di intese con lo Stato), confessioni deboli (disciplinate dalla legge 1159/1929) e confessioni debolissime (disciplinate dal diritto comune), evidenziando la necessità di una riforma che rispetti i principi di libertà, di uguaglianza, del pluralismo, della laicità e del bilateralismo, che comportano non solo l’illegittimità di una produzione normativa unilaterale riguardo alle confessioni, ma anche il perdurare delle discriminazioni connesse al sopra descritto sistema a tre livelli. Vitali non pare mostrare troppa simpatia per la

strada imboccata dal Governo, il quale – dal 1984 in poi – pareva impegnato a stipulare intese con alcune tra le confessioni presenti in Italia dopo un’opera di «scrematura discrezionale» degli interlocutori; Vitali preferiva l’idea di «ricorrere ad una legge organica che recepisca i principi fissati nelle intese già in atto», idea che – come ben sappiamo – non troverà sviluppo nell’azione di politica ecclesiastica del quarantennio 1984-2023, mentre risulterà assai più intensa e problematica la questione – prospettata in *A proposito delle intese: crisi o sviluppo?*²³ – della qualificazione del gruppo come confessione religiosa. A Vitali non interessa tanto trovare soluzioni pratiche alla questione, quanto piuttosto focalizzarsi sulle disuguaglianze insite nel sistema, osservando come le confessioni diverse dalla cattolica oggi si trovino a dover uscire da una duplice strettoia: la prima nel momento preliminare del riconoscimento dell’ente esponenziale della confessione (che a Vitali appare espressione dell’antico *ius cavendi*), la seconda nel momento in cui il Governo assume la decisione di dare (ovvero di non dare) avvio alla procedura per l’intesa.

Si sviluppa così in Vitali una visione progressista e riformista del diritto ecclesiastico: il sistema normativo sulle credenze di religione (e – più in generale – sulle libertà individuali e collettive che caratterizzano ogni tipo di relazione tra l’essere umano ed il sacro) necessita di riforme giuridiche che possano effettivamente promuovere l’uguale libertà delle confessioni ed il pluralismo culturale, confessionale ed istituzionale, anche in materia religiosa. Da questo punto di vista, risultano particolarmente interessanti tutti gli scritti del Vitali sul tema del finanziamento pubblico in favore delle confessioni religiose: scritti che criticano in maniera piuttosto dura il sistema italiano non solo per le disuguaglianze che esso genera (e che si fondano principalmente su uno strumento – quello dell’intesa – che, nato per garantire il pluralismo attraverso la valorizzazione delle specificità confessionali, ha finito per essere

²³ ENRICO VITALI, *A proposito delle intese: crisi o sviluppo?*, «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 1, 1997, pp. 93-98 e in *Studi in onore di Gaetano Catalano*, Soveria Mannelli, 1998, 1229-1237, ora in ENRICO VITALI, *Scritti di diritto ecclesiastico e canonico*, cit., pp. 179-188.

vittima di una vera e propria «eterogenesi dei fini», diventando un *passepourtout* per accedere a vantaggi economici), ma anche per il confuso coacervo di esenzioni (cd. «finanziamento indiretto») che vanno a sommarsi al flusso di denaro legato all'erogazione dell'otto per mille, generando così un «doppio canale» di agevolazioni non del tutto compatibile con la trasparenza e l'equilibrio del sistema²⁴.

Il riformismo progressista di Vitali crede nell'importanza della cooperazione internazionale e della solidarietà sociale (che diventa, come vedremo, principio cardine dell'idea del diritto ecclesiastico come *legislatio libertatis*) e sostiene la centralità dell'intervento statale e comunitario per garantire in modo rigoroso il divieto di ogni discriminazione basata sulla religione e la convinzione. In questa prospettiva, vanno ricordati gli scritti sulle leggi razziali – o, per meglio dire, sulle leggi razziste – italiane, in cui ancora una volta la riflessione sulla storia diventa una riflessione (sulla) dogmatica in tema di disuguaglianze e discriminazioni²⁵. In materia non può peraltro non aver giocato un ruolo – nel richiedere una riflessione particolarmente rigorosa – l'esperienza vissuta dalla famiglia Vitali durante persecuzioni fasciste e della quale abbiamo accennato nella prima parte di questo scritto.

Per tornare a *A proposito delle intese...*, assai interessante appare – oggi – l'idea di concepire idealmente un paradigma di confessione religiosa: paradigma che per Vitali dovrebbe derivare dall'unione di un elemento ideale (proiezione della vita umana verso una realtà trascendente, con una certa concezione del mondo, determinante il coinvolgimento del fedele nel culto, sorretta da un codice morale) con un elemento strutturale (plurisoggettività, stabilità, organizzazione). Il quadro odierno, reso particolarmente complesso dal moltiplicarsi di gruppi organizzati ben lontani dalle

²⁴ Si ricorda ENRICO VITALI, *Note in tema di applicazione dell'otto per mille*, in questa «Rivista», I, 2006, pp. 462-468, successivamente in *Giovanni Barberini*, a cura di Anna Talamanca, Marco Ventura, Torino, Giappichelli, 2009, pp. 469-475, col titolo *Il modello di finanziamento italiano: considerazioni del discussant* e ora in ENRICO VITALI, *Scritti di diritto ecclesiastico e canonico*, cit., pp. 327-333.

²⁵ Cfr. ENRICO VITALI, *Le leggi razziali: 1938-1945*, in questa «Rivista», 1-2, 2018.

religioni abramitiche ed ai quali – in diversi ordinamenti – è stato garantito uno *status* giuridico equivalente a quello previsto per le confessioni tradizionali, sembra andare verso l'abbandono di una definizione cristallizzata di confessione religiosa per muoversi invece verso l'abbozzo di un astratto modello di riferimento che dovrebbe orientare l'azione amministrativa degli enti preposti al riconoscimento²⁶. Certo, il richiamo ad una «realtà trascendente» è – nella temperie attuale – completamente fuori luogo, superato dalla considerazione che lo *status* previsto per le confessioni religiose dovrebbe essere garantito a tutti i gruppi che provino a dare una risposta alla domanda di senso e raggiungano un certo livello di coerenza, serietà, coesione e importanza. Se queste condizioni sono soddisfatte, il dovere di neutralità e imparzialità dello Stato è incompatibile con qualsiasi potere dello Stato di valutare la legittimità delle convinzioni/ credenze religiose o del modo in cui tali convinzioni sono espresse.

3.

Il periodo a cavaliere degli anni '70 ed '80 del Novecento rappresenta il momento in cui Vitali sale sulle cattedre milanesi di Diritto ecclesiastico (prima, come si accennava, a Scienze politiche, poi dal 1979, a Giurisprudenza), raggiunge la piena maturità scientifica ed offre alla riflessione degli studiosi alcuni tra i suoi scritti più citati. Per ciò che riguarda la produzione canonistica, nel 1979 – anno della nomina a professore ordinario – viene pubblicata la monografia *Profili dell'impedimentum criminis*, in cui il nostro affronta l'esegesi del can. 1075 del Codice piano-benedettino secondo i dettami della dogmatica giuridica della cd. 'scuola italiana', senza però trascurare un'attenta analisi storica del tema²⁷. Vitali rimarrà un fedele interprete della scuola canonistica italiana anche nella prima parte – da lui scritta ed aggiornata – del manuale di diritto matrimoniale canonico firmato insieme a

²⁶ Tra i più recenti e accreditati studi sul tema si rinvia in particolare a MARIA CHIARA RUSCAZIO, *Is it possible to legally define religion?*, «Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado», 55, 2021, pp. 1 ss.

²⁷ ENRICO G. VITALI, *Profili dell'impedimentum criminis*, Milano, 1979, Giuffrè.

Salvatore Berlingò: e, pur esprimendo attenzione e curiosità per l'opera di Eugenio Corecco²⁸, si terrà generalmente lontano dalla 'tentazione' di unire il dato giuridico con l'ermeneutica teologica. Questa impostazione, negli anni seguenti, porterà Vitali a studiare criticamente, con indubbia originalità, la produzione canonistica di Giuseppe Dossetti; un Dossetti che viene comprensibilmente esaltato per *La violenza*²⁹, volume nel quale si palesa la straordinaria capacità dello studioso di Cavriago di combinare il momento di analisi storico-giuridica con l'impostazione dogmatica, ma del quale Vitali rilegge con grande interesse lo studio sulla formazione progressiva del negozio, quantomeno per ciò che concerne la parte sugli sponsali. Vitali utilizzerà lo stesso rigore metodologico dossettiano in altre opere canonistiche della maturità: prima tra tutte il celebre manuale sul matrimonio canonico, scritto insieme all'amico Salvatore Berlingò che tanto stimava. Anche uno 'scritto minore' del 2004, ovvero *Riflessioni sui rapporti familiari nell'esperienza giuridica ecclesiale*³⁰, nel quale Vitali tenta di fondare i principi di un diritto di famiglia canonico, pur non mostrandosi indifferente nei confronti della teologia della famiglia, affronta la questione del matrimonio come stato di vita sacramentale in prospettiva tecnico-dogmatica, attraverso un'esegesi sistematica del dettato del codice giovanneo-paolino capace di delineare le linee-guida di una fondazione anche giuridica della pastorale familiare.

Nel 1978, intervenuta la riforma del diritto di famiglia, Enrico Vitali torna sulla materia matrimoniale nelle *Note in tema di riconciliazione dei coniugi*³¹. Di fronte dell'innovato art. 154 c.c., egli affronta la questione dell'invocabilità, ai fini dell'addebito

²⁸ ENRICO VITALI, *Per una rilettura di Corecco oggi*, in questa «Rivista», 3-4, 2016, pp. 275 ss.

²⁹ GIUSEPPE DOSSETTI, *La violenza nel matrimonio in diritto canonico*, Milano, Vita e Pensiero, 1943.

³⁰ ENRICO VITALI, *Riflessioni sui rapporti familiari nell'esperienza giuridica ecclesiale*, in questa «Rivista», 1, 2005, pp. 850-864, e in *Sistema giuridico canonico e rapporti interordinamentali*, a cura di Raad, Beyrouth, 485-495, ora in IDEM, *Scritti di diritto ecclesiastico e canonico*, cit., pp. 507-520.

³¹ ENRICO VITALI, *Note in tema di riconciliazione fra coniugi*, in questa «Rivista», 1, 1978, pp. 633 ss.

nella separazione, di fatti anteriori ad una pregressa riconciliazione: con una sensibilità ancora attuale, egli, pur avvertendo le difficoltà dell'interprete (il quale deve sempre rimanere in dialogo con la giurisprudenza) nell'indagare l'essenza stessa del rapporto matrimoniale, che sfugge «ad un completo inquadramento in norme giuridiche, regolato com'è da principi di altra natura», sottolinea come il fine della separazione giudiziale non risieda nella sanzione del coniuge colpevole, bensì in quello, unico, di liberare entrambi i coniugi da un rapporto nel quale la coabitazione sia divenuta per loro intollerabile o pregiudizievole per i figli.

Nel 1979 muore America Campagnani Vitali: la scomparsa dell'amata madre e lo sconcerto che ne deriva non fermano però l'instancabile opera professionale e scientifica di Enrico: nel 1980 vede la luce – pubblicato sia sugli studi Grassetti che sulla rivista *Il diritto ecclesiastico* – lo studio *Legislatio libertatis e prospettazioni sociologiche nella recente dottrina ecclesiasticistica*³².

Era stato, come si accennava, Luigi De Luca ad utilizzare per primo l'espressione *legislatio libertatis* per riferirsi alla funzione principale del sottosistema normativo del diritto ecclesiastico, la quale si compirebbe nella tutela della estrinsecazione del sentimento religioso dei cittadini. L'illustre A., in particolare, aveva posto il termine *legislatio libertatis* in correlazione con i limiti ordinamentali diretti a conformare il sistema di norme giuridiche dirette a disciplinare l'autogoverno delle confessioni religiose. Secondo De Luca, la *legislatio libertatis* si fonda sulla libertà religiosa, sancita dalle costituzioni degli Stati moderni, e – pur garantendo ai culti il diritto di autogovernarsi e di emanare le proprie norme giuridiche (*libertas ecclesiae*) – vieta a questi ultimi di travalicare la tutela dei diritti inviolabili dell'uomo in quelle formazioni sociali – quali sono le confessioni – in cui ogni individuo svolge la sua personalità³³.

³² ENRICO VITALI, *Legislatio libertatis e prospettazioni sociologiche nella recente dottrina ecclesiasticistica*, in questa «Rivista», I, 1980, pp. 24-67 e in *Studi in onore di Cesare Grassetti*, Milano, Giuffrè, 1980, III, pp. 1952-1996, ora in ENRICO VITALI, *Scritti di diritto ecclesiastico e canonico*, cit., pp. 3-44.

³³ Cfr. LUIGI DE LUCA, *Diritto ecclesiastico ed esperienza giuridica*, Giuffrè, Milano 1970, spec. pp. 120 ss.

Vitali riflette ulteriormente sui limiti della *libertas ecclesiae*, che non può mai trasformarsi in un potere normativo capace di ledere i diritti fondamentali dei cittadini, come il diritto alla vita, alla libertà, alla dignità e all'integrità fisica e psicologica.

L'articolo 2 della Costituzione, nell'opera del Vitali, diventa la stella polare di tutto il sottosistema normativo del diritto ecclesiastico italiano. L'individuo, nella sua appartenenza ad un gruppo in cui si riconosce per gli ideali che lo sorreggono, non deve sentirsi limitato nell'espressione della propria libertà di coscienza. È vero che – di norma – lo Stato, proprio in ragione della separazione dell'ordine delle questioni temporali dall'ordine delle questioni spirituali, non può intervenire in questioni che riguardano il gruppo religioso nella sua organizzazione e nelle regole interne; tuttavia l'intervento dello Stato sarebbe necessario per restaurare il godimento di diritti inviolabili ingiustamente lesi se – ad esempio – il cittadino non fosse libero di allontanarsi dal gruppo religioso stesso, non riconoscendo in esso gli ideali che lo avevano spinto in origine ad aderirvi. In questo caso sarebbe giustificata l'esigenza di una tutela che è rivolta al cittadino nella sua libertà di coscienza e di religione che, come concepita dal progetto costituzionale, è anche libertà di non seguire più una determinata fede religiosa oppure di modificarla, nel rispetto del proprio personale sentimento religioso. Vitali insomma ridiscute e rigetta quella teoria che vedeva la libertà religiosa ridursi ad una libertà della Chiesa cattolica dallo Stato, senza considerare le esigenze del singolo che non poteva nell'ordinamento religioso trovare adeguata tutela e libertà. Sostanzialmente la riduzione della libertà religiosa ad una vera e propria *libertas Ecclesiae Catholicae* portava a considerare il diritto ecclesiastico quale diritto speciale, incapace di rispondere adeguatamente alle istanze di libertà di coscienza e religione avanzate dai singoli.

Vitali osserva come si debba a Luigi De Luca quel mutamento di prospettiva capace di inquadrare la libertà religiosa nel più ampio sistema delle libertà costituzionali. Cambiando angolo visuale, il diritto dell'individuo deve essere più correttamente considerato non come diritto privato all'interno di un ordinamento libero dall'ingerenza dello Stato, bensì come un diritto pubblico

subiettivo da far valere nei confronti di tutti i soggetti, siano questi pubblici o privati.

Vitali fa, a questo punto, un passo avanti. Proprio attraverso la rottura dello schema che vedeva nei Patti Lateranensi uno *ius speciale* anche rispetto alle norme costituzionali, l'art. 7, secondo comma, Cost. viene profondamente ridimensionato all'interno del sottosistema del diritto ecclesiastico italiano. Vitali evidenzia come il suddetto secondo comma dell'art. 7 si configuri come una mera regola sulla produzione giuridica, in virtù della quale la Chiesa cattolica gode di una *libertas* non assoluta, ma anzi circostanziata al campo spirituale e comunque sottoposta al vaglio dei poteri pubblici, ai quali spetta il compito di definire i limiti e i termini di detta libertà. *Libertas* che peraltro spetta, con i medesimi limiti, ai culti non cattolici, che vengono tutelati nelle loro specificità fermo restando il disposto dell'art. 8 Cost., il quale sancisce al suo primo comma un'eguaglianza della libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge, senza distinzione basata sull'organizzazione e sull'assetto che intendono conferire al loro gruppo.

Partendo dal presupposto che l'uomo non può dirsi libero se non è garantita la sua libertà di estrinsecare la propria personalità nei gruppi a cui appartiene – e, di certo, le confessioni religiose intese come meri aggregati di individui unificati da una comune finalità, appartengono a tale categoria – si auspica un intervento dello Stato che valorizzi la posizione soggettiva dell'individuo nei confronti sia dei poteri pubblici che delle stesse confessioni, al fine di rispettare e garantire, innanzi tutto, la libertà di fede del singolo; intervento che dovrebbe spingersi sino al punto di garantire al fedele la possibilità di far valere davanti al giudice dello Stato ogni situazione giuridica derivante dal proprio contrasto con il gruppo confessionale di cui egli è parte, «proprio perché l'appartenenza al gruppo è tutelata in quanto in esso la personalità dell'uomo si sviluppi e non ne riceva limitazioni». Le libertà fondamentali dell'individuo devono dunque essere tutelate qualunque sia la scelta di quest'ultimo in materia religiosa: ciò si garantisce non solo tutelando ogni persona di fronte all'esercizio dei poteri confessionali, ma altresì assicurando a tutte le confessioni religiose l'uguale godimento dei diritti di libertà. Vitali respinge dunque l'idea di un diritto ecclesiastico come sottosistema normativo

diretto a strutturare una relazione tra poteri ed una visione meramente sociologica della pluralità religiosa, per elaborare una teoria che garantisce esplicitamente il pluralismo confessionale come centro e culmine dell'estrinsecazione dello sviluppo della personalità dei cittadini; con la conseguenza che i pubblici poteri sono chiamati tanto a garantire i singoli contro l'esercizio arbitrario di poteri clericali che impediscano abusivamente di professare liberamente una fede religiosa quanto ad assicurare la pari libertà a ciascuna persona che si riconosca in una fede, quale che sia la confessione (o il gruppo) di appartenenza.

La teoria di Vitali si innesta entro una visione costituzionalmente orientata del diritto ecclesiastico che promuove il passaggio

da un sistema di regolamentazione del fenomeno religioso incentrato sul valore del confessionismo di stato [...] al nuovo sistema modellato dal costituente sui valori del pluralismo confessionale, della piena uguaglianza, della piena libertà degli individui come delle associazioni³⁴:

non a caso, a Milano arriveranno, sulle Cattedre di Diritto ecclesiastico e canonico, alcuni tra i più illustri studiosi (Giuseppe Casuscelli nel 1988, e successivamente Silvio Ferrari e Alessandro Albisetti) impegnati a spostare il baricentro degli studi di Diritto ecclesiastico dall'art. 7, comma 2, all'art. 8, comma 1, ed a rileggere l'ermeneutica del diritto di libertà religiosa in necessaria coordinazione con il principio di uguale libertà dei culti.

4.

Dopo il processo di revisione del Concordato, si fa particolarmente viva in Enrico Vitali l'attenzione per il nuovo sistema matrimoniale. Ciò avviene anzitutto con due contributi legati temporalmente tra loro³⁵. Pur avvertendo che la critica del nuovo e

³⁴ GIUSEPPE CASUSCELLI, *Post-confessionismo e transizione*, Milano, Giuffrè, 1984, pp. 110 s.

³⁵ ENRICO VITALI, *Prime considerazioni sull'art. 8 del Nuovo Concordato: la trascrizione del matrimonio*, in questa «Rivista», I, 1984, pp. 695 ss. e IDEM, *La nuova disciplina del matrimonio*, in *Concordato e Costituzione. Gli Accordi del*

il rimpianto per i vecchi modelli costituisce sempre un atteggiamento, tutto sommato, abbastanza sterile, Vitali rinviene nell'Accordo del 1984 un «vizio di fondo», l'«idea del restauro conservativo e del mero aggiornamento ai principi costituzionali». Ciò è osservato, ad esempio, nella scelta, non felice, di portare sotto l'egida dello strumento pattizio alcune disposizioni fino a quel momento contenute nella Legge Matrimoniale. Inoltre, l'art. 8 dell'Accordo, letto «nella complessità del sistema» del diritto ecclesiastico, pur esprimendo una propensione all'uniformità civile degli *status* coniugali – che consente di superare il precedente sistema chiuso, speciale, rispetto alle altre norme dell'ordinamento dello Stato e di quelle riguardanti la costituzione del matrimonio civile – appare uno strumento imperfetto, con cui «le Parti affrontano i problemi per quanto riguarda la trascrizione, credono di risolverli per quanto riguarda la giurisdizione».

In merito alla trascrizione, l'insoddisfazione riguarda le scelte riguardanti la collocazione temporale delle pubblicazioni – e le conseguenze negative in ordine alla volontarietà degli effetti civili della celebrazione religiosa, lesive del principio della libertà matrimoniale –, così come le infelici formulazioni delle ipotesi di intrascrivibilità e, soprattutto, la disciplina della trascrizione tardiva, fonte di trattamento discriminatorio a motivo di religione, capace di esporre la nuova disciplina a vizi di incostituzionalità.

Inoltre, è ancora un'interpretazione sistematica a convincere Vitali che, nell'art. 8 dell'Accordo, sia assolutamente venuta meno la riserva della giurisdizione ecclesiastica circa l'invalidità del matrimonio canonico trascritto, a favore, invece, di una concorrenza di giurisdizioni. Le ragioni di questa posizione risiedono, tra l'altro, nel chiaro divieto del riesame del merito da parte della corte d'appello in sede di delibazione e nella dichiarata salvaguardia della specificità del diritto canonico; Vitali – pur non nascondendo la difficoltà di ammettere l'applicazione del diritto canonico da parte del giudice italiano – vede nel superamento della riserva la possibilità per i coniugi, conformemente alle proprie

1984 tra Italia e Santa Sede, a cura di Ferrari, Bologna, 1985, pp. 61 ss. e ora in IDEM, *Scritti di diritto ecclesiastico e canonico*, cit., pp. 337-361.

scelte più intime, di adire – attraverso un autonomo atto di scelta tra le due giurisdizioni, assimilabile all’atto di scelta tra le due celebrazioni – la giurisdizione civile, operando in tal modo una «una opzione separatista».

Nel 1985, è nominata dal Presidente del Consiglio la Commissione di studio con l’incarico di predisporre il testo della nuova legge matrimoniale, che, presieduta da Francesco Margiotta Broglio, vede la partecipazione di Enrico Vitali insieme ad altri illustri ecclesiastici³⁶. I lavori sono ancora in corso quando, all’Università degli Studi di Milano, si svolge il convegno *La disciplina del matrimonio concordatario dopo gli accordi di Villa Madama*, all’esito del quale Enrico Vitali tiene la relazione di sintesi³⁷. Le sue riflessioni prendono le mosse dalla valorizzazione dell’approccio interdisciplinare all’indagine matrimoniale, poiché, egli afferma, bisogna rifiutare «ogni concezione che qualifichi il diritto ecclesiastico come diritto speciale, un sistema chiuso, retto da principi generali propri; esso deve essere visto invece nella unità della scienza giuridica e nel più generale processo di circolazione delle idee». Sebbene non risparmi critiche ad alcune posizioni della dottrina (come quelle di Bianca o di Finocchiaro), la sua attenzione ancora una volta è rivolta ai problemi concreti del matrimonio, al diritto vivente e al ruolo di supplenza dei giudici. Emerge inoltre un tema, che sarà successivamente ripreso, riguardante le conseguenze economiche derivanti dai giudizi di delibazione, rispetto alle quali la parificazione alla disciplina divorzile è già indicata come soluzione efficace in grado, in definitiva, di riportare le questioni

³⁶ I lavori della Commissione – di cui facevano parte, tra gli altri, Carlo Cardia, Pio Ciprotti, Giorgio Feliciani e Cesare – sfoceranno nel disegno di legge n. 2252 del 1987, presentato al Senato, poi decaduto per la fine anticipata della IX Legislatura, con l’epigrafe *Disposizioni per l’applicazione dell’Accordo 18 febbraio 1984 tra l’Italia e la Santa Sede, ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, nella parte relativa al matrimonio*.

³⁷ ENRICO VITALI, *Relazione di sintesi*, in *La disciplina del matrimonio concordatario dopo gli Accordi di Villa Madama*, a cura di Enrico Vitali e Giuseppe Casuscelli, Milano, Giuffrè, 1988, pp. 399-412, ora in IDEM, *Scritti di diritto ecclesiastico e canonico*, cit., pp. 363-375.

sottese al loro rispettivo giudice naturale, in base ad una sincera opzione di coscienza dei coniugi³⁸.

Vitali torna sul venir meno della riserva della giurisdizione ecclesiastica nel 1989³⁹. Il punto di partenza è, ancora una volta, un principio dell'ordinamento: poiché in uno Stato non vi può essere altra giurisdizione se non quella esercitata dai suoi organi, le eccezioni dovranno espresse attraverso fonti che godono di copertura costituzionale. Il silenzio mantenuto sul punto dall'Accordo del 1985, strumento di «libertà» e di «cooperazione», è dunque dirimente, sebbene ulteriori conferme al venir meno della riserva e ad una concorrenza di giurisdizioni (e non di mero riparto) siano rinvenibili nella ricostruzione giurisprudenziale e nelle dinamiche della revisione politico-diplomatica.

Il 1989 pubblica la parte *Il matrimonio*, che insieme a quella riguardante *Il processo*, di Salvatore Berlingò, va a comporre il volume *Diritto matrimoniale canonico*⁴⁰. Questo lavoro, come è noto, troverà poi organica forma nel libro, pubblicato a nome di entrambi gli autori, *Il matrimonio canonico*, che, nel corso del suo fortunato destino, ha visto ben cinque edizioni con l'editore Giuffrè (1993, 2003, 2007, 2012 e 2017)⁴¹. Tuttavia, non si può dimenticare l'importante contributo di Enrico Vitali per il tema matrimoniale sotto il profilo del diritto civile: sono suoi, infatti, i capitoli *Il matrimonio civile* e *L'invalidità del matrimonio civile* all'interno del trattato *Il diritto di famiglia*, diretto da Giovanni Bonilini e Giovanni Cattaneo, opera che è stata pubblicata da UTET, nel 1997 e, in seconda edizione, nel 2012⁴².

³⁸ Nel 2001 terrà una conferenza, organizzata dalla Camera Civile di Milano, dal titolo *I rapporti tra le sentenze ecclesiastiche di nullità e le sentenze di divorzio nella giurisprudenza della Cassazione*.

³⁹ *Intervento*, in *Educazione e matrimonio nell'Accordo di revisione del Concordato*, a cura di Ombretta Fumagalli Carulli et al., Milano, Vita e Pensiero, 1989, pp. 148-156, poi col titolo *Per un addio alla riserva di giurisdizione*, in ENRICO VITALI, *Scritti di diritto ecclesiastico e canonico*, cit., pp. 389-400.

⁴⁰ ENRICO VITALI, *Il matrimonio*. SALVATORE BERLINGÒ, *Il processo*. Milano, Giuffrè, 1989.

⁴¹ ENRICO VITALI, SALVATORE BERLINGÒ, *Il matrimonio canonico*, Milano, Giuffrè, 1994 e le successive edizioni 2003², 2007³, 2012⁴, 2017⁵.

⁴² *Il matrimonio civile e L'invalidità del matrimonio civile*, in *Il diritto di famiglia. Trattato diretto da Giovanni Bonilini e Giovanni Cattaneo*, I, *Famiglia*

5.

I primi anni '90 del Novecento sono segnati dalla scomparsa di Lamberto Vitali e da un sempre più feconda presenza di Enrico Vitali nel campo professionale e artistico della città di Milano. Nel 1996 viene infatti eletto Presidente della Camera Civile di Milano, organizzando e promuovendo numerosi convegni soprattutto nell'ambito del diritto di famiglia e del diritto fallimentare. Inoltre, Enrico dà linfa all'opera del padre – ormai scomparso – nell'attività culturale degli Amici di Brera e della Fondazione Treccani.

Sono anni in cui Vitali prende parte a numerose commissioni concorsuali, ed in cui il suo pensiero – tanto a livello internazionale che nazionale – diventa un vero e proprio punto di riferimento per generazioni di studiosi.

Da un punto di vista scientifico, nel tornante tra XX e XXI secolo l'opera scientifica di Enrico Vitali si dedica ad approfondire diverse tematiche: il concetto e la portata giuridica del principio supremo di laicità dello Stato, il principio di non-discriminazione per motivi di religione, il metodo e le peculiarità delle discipline ecclesiasticistiche, il regime giuridico degli enti ecclesiastici, le leggi razziali del 1938 e la loro successiva attuazione amministrativa⁴³.

Egli, inoltre, ha modo di tornare al tema a lui caro del diritto matrimoniale, anzitutto in occasione della celebrazione dei cinquant'anni di funzionamento della Corte costituzionale⁴⁴, quando in uno scritto destinato al volume curato da Raffaele Botta,

e matrimonio, Torino, Utet, 1997, pp. 107-180, 349-416 e 2007², pp. 117-188, 383-453.

⁴³ Cfr. ENRICO VITALI, *Le leggi razziali : 1938-1945*, in questa Rivista, 1/2, 2018, pp. 29 -37.

⁴⁴ *Giurisdizione ecclesiastica in materia matrimoniale e principi supremi dell'ordinamento costituzionale*, in *Cinquanta anni della Corte costituzionale della Repubblica italiana. Diritto ecclesiastico e Corte costituzionale*, a cura di Botta, Napoli, 2006, 381-388, ora in ENRICO VITALI, *Scritti di diritto ecclesiastico e canonico*, cit., pp. 507-520. La giurisprudenza della Corte, al di là dell'ambito matrimoniale, è altresì trattata in un contributo di poco successivo: ENRICO VITALI, *L'evoluzione del diritto ecclesiastico nella giurisprudenza della Corte costituzionale*, in questa «Rivista», 1-2, 2007, pp. 33-38.

con una visione di ampio respiro formula un lucidissimo giudizio. Ben più cauta rispetto a quanto sia accaduto sul piano politico-diplomatico, la Corte, non avrebbe mai indagato approfonditamente, sotto il profilo della violazione dell'uguaglianza, il differente trattamento tra cittadini che desiderano contrarre matrimonio concordatario e quelli che non vogliono farlo. E, ancora, con la sentenza n. 421/1993, affermativa della riserva di giurisdizione ecclesiastica, la Corte avrebbe perso l'occasione di garantire in modo pieno il diritto di libertà religiosa, soprattutto nella sua espressione dello *jus poenitendi*, sebbene, attraverso la storica sentenza n. 18/1982, la stessa, in modo rivoluzionario, avesse posto in termini nuovi il tema dei rapporti tra la giurisdizione ecclesiastica e i principi supremi.

L'attenzione di Enrico Vitali per i problemi pratici del diritto matrimoniale si ritrova nei successivi scritti, laddove ad esempio, analizza le criticità legate alla prova, nel giudizio di delibazione, della conoscenza o conoscibilità della simulazione unilaterale del consenso matrimoniale: l'impossibilità di accedere ai verbali della causa ecclesiastica, per Vitali si traduce in una lesione per la libertà del singolo, dal momento che deve cedere all'esigenza di salvaguardare la *libertas Ecclesiae*⁴⁵. In occasione di una Tavola Rotonda, organizzata presso la Corte di Cassazione, egli ripercorre i fondamentali apporti che, a fronte di un legislatore inerte, la giurisprudenza ha fornito alla materia matrimoniale e più in generale al diritto ecclesiastico, ricordato significativamente come «quel settore dell'ordinamento giuridico che coglie l'intersecarsi della vita dell'uomo, di tutta la vita dell'uomo, sia nella sua dimensione individuale sia quella collettiva, con l'elemento religioso»⁴⁶. Occorre infine ricordare un suo scritto del 2014, che stupisce ancora oggi per l'anticipazione di quei contenuti che si leggeranno di lì a poco nelle sentenze gemelle nn. 1379 e 1380, con

⁴⁵ ENRICO VITALI, *A proposito della sentenza Cass. n. 2467/2008: sulla cognizione del giudice civile in sede di delibazione*, in questa «Rivista», 3-4, 2009, pp. 707-713.

⁴⁶ ENRICO VITALI, *Intervento*, in *Il ruolo della Corte Suprema di Cassazione nell'evoluzione del diritto ecclesiastico dopo l'Accordo del 1984*, in questa «Rivista», 1-2, 2013, pp. 176-179.

le quali la Cassazione ha ridelineato il sistema di delibazione delle sentenze ecclesiastiche: ribadita l'incidenza rilevante del c.d. matrimonio-rapporto nell'ordine pubblico italiano, egli prospetta una lettura solidaristica dell'art. 29 Cost., «fonte di libertà e responsabilità al tempo stesso», dal momento che la «libertà matrimoniale si esprime non solo nel diritto di contrarre matrimonio [...], ma anche nella creazione di un dovere di responsabilità nei confronti dell'altro coniuge, che fonda obblighi sia di carattere etico, sia di carattere patrimoniale»⁴⁷.

La revisione del Concordato porta Enrico Vitali anche ad interessarsi al nuovo regime giuridico degli enti ecclesiastici. Efficacemente sintetizzando gli indirizzi della politica italiana post-unitaria in materia di enti, dell'epoca fascista e dell'esperienza codiciale, egli sottolinea i caratteri della riforma del 1984-1987, consistenti nella valorizzazione della laicità dello Stato, dell'autonomia confessale e della tutela dei terzi. Non è trascurato neppure l'istituto dell'autorizzazione agli acquisti – già oggetto, nel regime previgente, di uno scritto del 1966⁴⁸ – ritenuto non più attuale soprattutto per gli acquisti a titolo oneroso⁴⁹.

Il suo pensiero diventa sempre più strutturato e capace di dar vita ad una riflessione organica, tanto che – all'inizio del Ventunesimo Secolo, egli decide di redigere – insieme ad Antonio G. Chizzoniti – un manuale di Diritto ecclesiastico: manuale che, per quanto riguarda le parti da lui redatte, ovvero il I ed il II capitolo e la sezione IV del V capitolo, diventa una sorta di fondamento del suo pensiero ed un lascito intellettuale di enorme

⁴⁷ ENRICO VITALI, *In tema di delibazione e solidarietà familiare*, in questa «Rivista», 1-2, 2014, pp. 77-83.

⁴⁸ ENRICO VITALI, *Note in tema di autorizzazione agli acquisti "mortis causa" degli enti ecclesiastici*, «Jus», 1966, pp. 208-242, ora in IDEM, *Scritti di diritto ecclesiastico e canonico*, cit., pp. 278-312.

⁴⁹ ENRICO VITALI, *Introduzione al nuovo regime giuridico degli enti ecclesiastici*, in *Il nuovo regime giuridico degli enti e beni ecclesiastici. Atti del Convegno di studi di Sassari*, 5-7 ottobre 1989, a cura di Annaluisa Casiraghi, Milano, Vita e Pensiero, 1993, pp. 3-12, e «Jus», 2, 1993, pp. 318-321, ora in IDEM, *Scritti di diritto ecclesiastico e canonico*, cit., pp. 311-326.

valore⁵⁰, che – per esplicita volontà degli eredi – solo i suoi allievi Vincenzo Pacillo e Alessandro Ceserani potranno aggiornare nella parti sopra elencate.

Il manuale si rivelerà assai utilizzato tanto dagli studenti che dai neo-laureati in preparazione degli esami per l'esercizio della professione di avvocato: e – nella sua parte costituzionalistica – non mancherà di riproporre un'idea centrale nell'opera di Vitali: i principi del diritto ecclesiastico non possono essere esaminati e definiti con il solo riferimento al substrato culturale e storico della comunità in cui essi sono chiamati a realizzarsi, poiché ciò comporta – per l'intellettuale – il rischio di asservirsi alla tradizione e di rinunciare ad un ruolo propulsivo della politica e del diritto.

Vitali preferisce unire all'analisi storica il saldo e attento studio del diritto vivente, ed in particolare della giurisprudenza costituzionale, la quale consente al giurista di respingere ogni preconcetto ideologico e di dedicarsi all'analisi dell'ermeneutica della Carta fondamentale secondo il progetto democratico e pluralista che ne contraddistingue la cifra essenziale. Ecco dunque che il principio di laicità diventa l'architrave di tutto il sistema normativo in materia ecclesiastica, e questa configurazione porta Vitali a respingere qualunque tentazione di ritorno – anche camuffato – del confessionismo di Stato⁵¹ e a chiedere agli ecclesiasticisti un impegno addirittura 'militante' per difendere il pluralismo confessionale e culturale⁵². Queste idee ritorneranno nello scritto sulle leggi razziali⁵³ – rielaborazione di una relazione tenuta a Padova nell'ambito di un convegno con la Senatrice Liliana Segre del 4 dicembre 2018 – in cui il ruolo del giurista non è solo quello di rileggere il passato custodendone la memoria, ma

⁵⁰ ENRICO VITALI, ANTONIO G. CHIZZONITI, *Diritto ecclesiastico. Manuale breve*, Milano, Giuffrè, 2022. La prima edizione del manuale è del 2006, cui sono regolarmente seguite le successive edizioni con cadenza annuale.

⁵¹ Paradigmatica in questa prospettiva la rilettura della relazione di Roberto Mazzola al I convegno nazionale ADEC di Bari nel 2009: cfr. ENRICO VITALI, *Bilancio di una giornata*, in *Laicità e dimensione pubblica del fattore religioso*, a cura di Raffaele Coppola, Carmela Ventrella, Bari, Cacucci, 2012, p. 167.

⁵² ENRICO VITALI, *Il diritto ecclesiastico oggi*, ora in IDEM, *Scritti di diritto ecclesiastico e canonico*, cit., p. 266.

⁵³ ENRICO VITALI, *Le leggi razziali: 1938-1945*, cit.

anche quello di operare attivamente vigilando sull'opera del legislatore, affinché questi non tradisca mai i principi/valori su cui si fonda la Carta fondamentale.

L'impegno militante di Vitali si traduce prima di tutto nella co-direzione, insieme a Cesare Mirabelli e successivamente a Manlio Miele – con il quale si instaura un rapporto di affinità culturale ed intellettuale – della rivista *Il Diritto ecclesiastico*: rivista che approderà all'editore Fabrizio Serra mantenendo un ruolo nodale come faro del dibattito scientifico nazionale ed internazionale sulle questioni canonistiche ed ecclesiasticistiche più attuali, ma anche come puntuale resoconto degli orientamenti giurisprudenziali più rilevanti. Vitali resterà Direttore del *Diritto ecclesiastico* fino al 3 novembre 2022, giorno della sua morte: ed ancor oggi la sua guida prudente, sicura e sempre scientificamente vivace accompagna lo spirito della redazione della rivista.

Inoltre Vitali ricoprirà – dal 2007 ? al 2013 – la carica di presidente dell'ADEC, (allora) Associazione dei Docenti universitari di Diritto ecclesiastico e canonico, succedendo al Maestro Luigi De Luca e traghettando il sodalizio verso un periodo di stabilità e cooperazione, segnato da numerosi ed importanti convegni nazionali. Anche in qualità di presidente dell'ADEC Vitali non cesserà di svolgere un ruolo di indirizzo – sia pure con l'equilibrio che gli era proprio – nella determinazione della denominazione, dell'oggetto e del metodo di studio e di ricerca con riferimento alle discipline che tanto gli erano care. In particolare, Vitali era convinto dell'inutilità di trasformare le discipline ecclesiasticistiche in un esercizio di «traduzione interculturale» per giungere «a un uso interculturale del diritto», non vedendo

quale specialità o specificità possano presentare a un tale approccio i fatti religiosi. È una tecnica applicabile a ogni sorta di espressione, che però non coglie affatto la specificità o specialità del fatto religioso, o delle espressioni del sentimento religioso [...]. Sono tecniche da laboratorio linguistico che possono riguardare ogni fatto della vita reale e quindi manca la specificità per cui l'uso di tali tecniche dovrebbe salvare il 'diritto ecclesiastico'. Mi sembra che

l'operazione non assuma una particolare rilevanza per i rapporti inclusi nel c.d. diritto ecclesiastico⁵⁴.

Più in generale, si può senz'altro dire che Vitali – soprattutto negli ultimi anni del suo impegno scientifico – abbia voluto accentuare il ruolo degli ecclesiastici come uomini e donne libere da qualunque potere, ideologico o clericale: come garanti della laicità, dell'uguale libertà delle confessioni, del pluralismo e delle libertà di coscienza, pensiero e religione. Si tratta di una fede laica radicata in valori che egli ha saputo vivere in prima persona e trasmettere a chi ha avuto la fortuna di averlo vicino e che oggi, commosso, ne ricorda l'opera.

⁵⁴ ENRICO VITALI, *L'eredità della scienza ecclesiasticistica*, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», Rivista telematica (www.statoechiese.it), 3, 2015, p. 6.